



Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803)

Approvato con deliberazione C.C. n. 88/78

Modificato con deliberazioni C.C. n. 74/82, n. 74/02, n. 79/03, 21/04, 44/07

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art.2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art.3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art.4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n.1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatta ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro

diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 38 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio igiene del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art.5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotta o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Ufficio sanitario ed a questo riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Art. 8

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art.10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che la Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art.11

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n.83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito – alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario – nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art.14

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la

sorveglianza fisica del personale operatore a monte degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

Art. 15

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art.4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 17

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art.18

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art.19

Durante il periodo d'osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6,8,10e1 presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Art.20

Nella camera mortuaria del cimitero possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art.21

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) di cui all'art.20.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.22

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art.23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art.24

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito ed almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art.25

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore medio di due centimetri. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale sanitario.

Art. 26

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito pei poveri e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 17 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 28

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 29

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali e di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero e fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche al sindaco di questi Comuni.

Art. 30

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art. 31

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 36 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze,

osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Medico Provinciale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti nel successivo articolo 36 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato al primo capoverso.

Art. 32

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la condizione ambientale.

Art. 33

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 34

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 35

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.36

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina P.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore del decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 38

Per i trasporti di salme da e per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Per il trasporto delle salme da e per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti e dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 26 e 27 del citato D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Art. 39

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 108 n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario del Comune di provenienza.

Art. 40

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 41

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna delle salme quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 42

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 38 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e data del rinvenimento.

CAPITOLO V RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

CAPITOLO VI CREMAZIONI, DESTINAZIONE DELLE CENERI, DISPERSIONE

Art. 44

Accertamento della volontà

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione *dei cadaveri* per i decessi avvenuti in Lastra a Signa *competete* all'ufficiale dello stato civile, che *vi provvede* dopo aver acquisito dal medico necroscopo un certificato in carta libera che escluda il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità in ordine di precedenza:

- a. La disposizione testamentaria del defunto;
- b. L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c. La volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;
- d. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. Le manifestazioni di volontà del defunto di cui ai punti a) e b) possono essere superate qualora i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, stilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria, o della iscrizione all'associazione.

Art. 45
Resti mortali

1. Si definisce resto mortale il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione (decennio) o di ordinaria tumulazione (cinquantennio).
2. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, e' rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune dove si trovano i resti mortali al momento della richiesta;
3. Per essa non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 46
Urne cinerarie- Composizioni e dimensioni

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario.
2. Le dimensioni limite e le caratteristiche delle urne sono stabilite dal regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 47
Urne cinerarie – Chiusura

1. L'urna cineraria deve essere sigillata.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 48
Urne cinerarie – Identificazione

1. Le urne cinerarie debbono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.

Art. 49
Urne cinerarie – Trasporto

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 50
Urne cinerarie – Inumazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere inumata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione.
2. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
3. Ogni fossa di inumazione per le urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa con

indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

4. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

Art. 51

Urne cinerarie: Tumulazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata solo in area cimiteriale. La tumulazione può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

2. L'urna cineraria nel caso di tumulazione o affidamento di cui al successivo art. 52 comma 4, deve essere realizzata con materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, ed adeguatamente sigillata sia per preservare nel tempo le ceneri, che per evitare l'ingresso di umidità o l'accidentale fuoriuscita del contenuto.

Art. 52

Urne cinerarie – Conservazione – Affidamento

1. Ogni cimitero, ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990 deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali è stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Le urne cinerarie, ove non vi osti la volontà espressa del defunto, possono essere altresì affidate alla custodia dei familiari.

3. Può chiedere l'affidamento dell'urna il coniuge, od il parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile.

4. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve dichiarare per iscritto:

- i propri dati anagrafici e di residenza;
- la assunzione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente, o di quella dove l'affidatario ha dichiarato il luogo di conservazione ;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

- di assumersi l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale precedente della variazione del luogo di conservazione;
- di assumersi l'obbligo altresì di informare l'Amministrazione comunale dove l'affidatario stesso ha dichiarato il luogo di conservazione;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

5. La dichiarazione e' conservata presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.

6. L'affidatario può rinunciare in qualsiasi momento all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa al Comune che ha autorizzato la cremazione, oppure al Comune sul cui territorio sono collocate le ceneri al momento della rinuncia.

7. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono conservate nel cinerario comune.

Art. 53

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lastra a Signa nel caso in cui il decesso sia avvenuto sul territorio comunale, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2. La volontà del defunto o dei parenti deve risultare nei modi di cui all'art. 44 comma 2 .

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza, nell'ordine, da:

- l'esecutore testamentario;
- il coniuge;
- il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- il rappresentante legale dell'associazione cremazionista a cui il defunto aderiva;
- il personale autorizzato dal Comune a svolgere l'incarico affidato;

Art. 54

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

a. in aree a ciò destinate con specifico provvedimento della Giunta Comunale, che ne determina la tariffa, all'interno dei cimiteri ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990;

- b. in aree private, all'aperto con il consenso dei proprietari a distanza di oltre duecento metri da insediamenti abitativi;
 - c. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f. nei fiumi ed altri corsi d'acqua.
2. La dispersione di cui ai punti d), e), f) e' consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti; è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada".
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 55

Procedura per la dispersione

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto e' da cremare, se e' stato cremato, quando e dove;
- il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volonta' del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme;
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, e' scelto dall'avente titolo alla dispersione;
- l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale;
- la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna per la dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 56

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri secondo quanto disposto dal precedente art. 53, è apposta a cura e spese del Comune nel cimitero indicato dal de cuius o da chi ne abbia titolo ai sensi dell'art. 44, un'apposita targa che riporta i dati anagrafici completi del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 57

Registro delle cremazioni e della conservazione delle ceneri

1. Presso il Servizio Demografico è conservato apposito Registro delle cremazioni e dei dati di conservazione delle ceneri nel quale è evidenziato :
 - l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e ove verrà conservata l'urna cineraria con le notizie anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - il luogo di dispersione o di conservazione;
2. I dati relativi al suddetto registro sono comunicati alla Regione Toscana, per quanto previsto dalla L.R.T. 31/5/2004, n. 29.

Art.58

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi presso i Cimiteri comunali.
2. Trascorso il termine suddetto, e perdurando il disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno d'ufficio destinate al cinerario comune dal personale incaricato del servizio.

Art. 59

Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Lastra a Signa favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate anche alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
2. Le domande di cremazione, di affidamento e di dispersione ed i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

Art.60

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti dell'Ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria non si può procedere ad un'autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione della famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D. 29 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne urgente comunicazione al Sindaco o all'Ufficiale sanitario ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. Leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente articolo 14.

Quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 61

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'Ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Art. 62

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 63

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma

dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art.5.

Per la tumulazione occorre il certificato dell'Ufficiale sanitario. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 64

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 53, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 65

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 66

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo di osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 67

Il cimitero si compone:

- a. di fosse comuni;
- b. di tombe o loculi individuali;
- c. di tombe monumentali;
- d. di ossari individuali per resti mortali;
- e. di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

CAPITOLO VIII INUMAZIONI

Art. 68

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 69

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo scoperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 70

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 71

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,90 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 72

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 20.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.
E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 73

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 74

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 70.
Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

Art. 75

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie delle fosse. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ad arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 76

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo, dietro pagamento della relativa tassa che verrà stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto.
Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO IX TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 77¹

Il Comune può porre a disposizione dei privati:
Tombe o loculi;
ossari per la raccolta di resti mortali o ceneri, individuali.

Art. 78

Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 67, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 79

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 80

Le spese di manutenzione delle tombe, nicchie e loculi, sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 81

Le tombe possono essere concesse solo:

- a. ad una o più persone;
- b. ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione sarà fatta solo in caso di morte di colui per la cui sepoltura la concessione stessa è richiesta.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 82

Le nicchie e i loculi sono capaci di un solo feretro e di una urna cineraria o di una cassetta contenente i resti mortali del coniuge, o di un parente di primo grado con il defunto tumulato²
Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione – tale diritto non può essere ceduto o trasmesso in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Art. 83

Alla scadenza del termine di cui al precedente art. 82 (anni 50) il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però agli

¹ modificato con delib. C.C. 79 del 28.11.2003

² modificato con delib. C.C. 79 del 28.11.2003

eredi la facoltà di far porre i resti in ossario privato, dietro pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca dell'occupazione.

Il diritto di concessione per gli ossari viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il diritto di concessione degli ossari ha la durata di 99 anni dalla data dell'occupazione.

Art. 84

Il diritto di concessione individuale di 50 anni di cui al precedente art. 82 potrà essere prorogato per ulteriori 10 anni, dietro pagamento del 20% della tassa di concessione in vigore, all'epoca della proroga, per il loculo.

Non potranno, in nessun caso, essere concesse ulteriori proroghe.

Il diritto di concessione degli ossari non è suscettibile di proroga al termine dei 99 anni di cui al precedente art. 83.

Art. 85

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 86

Potrà derogarsi da quanto stabilito al 2° comma dell'art. 81 (rilascio della concessione solo in caso di morte) solo nel caso dei loculi gemelli per i quali, destinati ad accogliere le salme di coniugi o di un genitore e di un figlio, è consentita la concessione dell'intero loculo, anche se è ancora in vita uno dei due interessati.

Nel caso di loculo gemello, per il quale viene così rilasciata un'unica concessione, il termine di cui al precedente art. 82 si computa dalla data della seconda tumulazione.

Art. 87³

Sono ammesse le seguenti deroghe alle disposizioni di cui all'art. 81, 2° comma.

Concessione loculi

Loculi già realizzati

1) Il loculo può essere concesso per la tumulazione di defunti che abbiano avuto in vita residenza per almeno 15 anni in Lastra a Signa o che fossero ivi residenti al momento della morte;

2) Il loculo può anche essere concesso a soggetto vivente purché la richiesta si riferisca specificatamente ad un loculo contiguo a quello ove sia già tumulato il coniuge od un parente di primo grado della persona per cui il loculo è richiesto. Fra i parenti in primo grado del tumulato, è possibile l'acquisto di un solo loculo. In caso di morte del soggetto titolare della deroga, tale possibilità viene rinnovata.

³ modificato con delib. C.C. 79 del 28.11.2003

- 3) La deroga di cui al comma precedente può applicarsi fino al 70% dei loculi disponibili già realizzati.
- 4) La concessione è individuale e non cedibile per atto fra vivi. Il loculo può essere usato soltanto per la tumulazione del defunto per il quale è stato concesso.
- 5) Contestualmente alla concessione il titolare dovrà provvedere al saldo del prezzo nella misura corrente al momento della concessione.

Loculi su progetto

- 1) Fino al 30% dei loculi di nuova costruzione possono essere promessi in concessione dal momento dell'approvazione del progetto esecutivo. Il numero e l'ubicazione dei loculi di cui sopra è determinato in sede di approvazione del progetto esecutivo.
- 2) Il loculo può essere concesso per la tumulazione di defunti che abbiano avuto in vita residenza per almeno 15 anni in Lastra a Signa o che fossero ivi residenti al momento della morte;
- 3) Le richieste di concessione su progetto devono essere presentate per iscritto sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, dopo la pubblicazione dell'avviso di approvazione del progetto di costruzione di nuovi loculi/ossari;
- 4) Le domande sono soddisfatte secondo l'ordine di presentazione. A parità di condizioni ha precedenza la richiesta riferita alla tumulazione del più anziano di età.
- 5) I coniugi o i parenti entro il primo grado possono presentare congiuntamente la richiesta per la concessione, per loro stessi, di due loculi contigui qualora almeno uno di essi abbia i requisiti di cui al punto 2) In caso di più richieste contemporanee, si concede precedenza nella modalità di cui al punto 3).
- 6) La concessione è individuale e non cedibile per atto fra vivi. Il loculo può essere usato soltanto per la tumulazione del defunto per cui è stato concesso.
- 7) Al rilascio della promessa di concessione il titolare è tenuto a pagare l'intero prezzo del loculo maggiorato di una quota del 30% a titolo di diritto di prelazione. Le somme pagate a titolo di prelazione sono rimborsabili solo nel caso di cui al successivo punto 8), esclusa ogni altra causa.
- 8) In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, la persona, che per se stessa aveva ottenuto promessa di concessione, potrà rinunciare alla concessione stessa ed avrà diritto al rimborso del prezzo del loculo vigente al momento della rinuncia, restando comunque escluso il rimborso di quanto pagato a titolo di prelazione.
- 9) Le somme pagate a titolo di prelazione come dal precedente punto 6) sono rimborsabili solo in caso di mancata realizzazione del progetto entro cinque anni dalla sua approvazione, esclusa ogni altra ipotesi.

10) Il richiedente la concessione che non provveda a pagare quanto dovuto entro 30 giorni dall'invito rivoltogli per telefono o per lettera perderà il diritto alla prelazione.

11) Nel caso in cui, prima della realizzazione del loculo, venga a morte la persona che, per se stessa, aveva ottenuto promessa di concessione, gli eredi avranno titolo al rimborso del prezzo del loculo vigente al momento della morte, restando comunque escluso il rimborso di quanto pagato a titolo di prelazione .

Concessione Ossari

Ossari già realizzati

1) L'ossario può essere concesso per la tumulazione dei resti mortali di defunti residenti in Lastra a Signa al momento della morte o che vi abbiano avuto in vita residenza per almeno 15 anni.

2) L'ossario può essere concesso per la conservazione dei resti mortali di persone ancora viventi quando:

a) la richiesta riguardi soggetto che ha dichiarato la volontà di essere cremato dopo la morte;

b) la richiesta sia fatta da o per persona di oltre 75 anni di età e si riferisca ad un ossario contiguo a quello ove sia già tumulato il coniuge od un parente di primo grado.

Fra il coniuge e i parenti in primo grado del tumulato, è possibile l'acquisto di un solo loculo. In caso di morte del soggetto titolare della deroga, tale possibilità viene rinnovata.

3) La deroga di cui al comma precedente può applicarsi fino al 70% degli ossari disponibili già realizzati.

4) L'ossario può essere concesso per:

- la conservazione dei resti di defunti inumati nei campi a sterco dei cimiteri del Comune da almeno 7 anni
- la conservazione dei resti di defunti già tumulati in loculi nei cimiteri del Comune da almeno 40 anni

5) La concessione è individuale e non cedibile per atto fra vivi. L'ossario può essere concesso soltanto per la tumulazione dei resti mortali del defunto per cui è stato concesso.

6) Particolari richieste, non previste dal presente Regolamento, sono soggette ad eventuale deroga da parte del Funzionario responsabile.

7) Contestualmente alla concessione, il titolare dovrà provvedere al saldo del prezzo nella misura corrente al momento della concessione.

Ossari su progetto

1) Fino al 30% degli ossari di nuova costruzione possono essere promessi in concessione dal momento dell'approvazione del progetto esecutivo. Il numero e l'ubicazione degli ossari in argomento è determinato in sede di approvazione dello stesso progetto.

2) Le richieste di concessione su progetto devono essere presentate per iscritto sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, dopo la pubblicazione dell'avviso di approvazione del progetto di costruzione di nuovi ossari.

3) L'ossario può essere concesso per la tumulazione dei resti mortali di defunti residenti in Lastra a Signa al momento della morte o che vi abbiano avuto in vita residenza per almeno 15 anni.

4) L'ossario può essere concesso per la conservazione dei resti mortali di persone ancora viventi quando:

a) la richiesta riguardi soggetto che ha dichiarato la volontà di essere cremato dopo la morte;

b) la richiesta sia fatta da o per persona di oltre 75 anni di età e si riferisca ad un ossario contiguo a quello ove sia già tumulato il coniuge od un parente di primo grado.

Fra il coniuge e i parenti in primo grado del tumulato, è possibile l'acquisto di un solo loculo. In caso di morte del soggetto titolare della deroga, tale possibilità viene rinnovata.

5) Le domande sono soddisfatte secondo l'ordine di presentazione. A parità di condizioni ha precedenza la richiesta per la tumulazione del più anziano di età.

6) I coniugi o i parenti entro il primo grado possono presentare congiuntamente la richiesta per la concessione, per loro stessi, di due ossari contigui qualora almeno uno di essi abbia i requisiti di cui al punto 3). In caso di più richieste contemporanee, si concede precedenza nella modalità di cui al punto 5).

7) La concessione è individuale e non cedibile per atto fra vivi. L'ossario può essere usato soltanto per la conservazione dei resti mortali della persona per la quale è stata stipulata concessione.

8) Particolari richieste, non previste dal presente Regolamento, sono soggette ad eventuale deroga da parte del Funzionario responsabile.

9) Al rilascio della promessa di concessione il titolare è tenuto a pagare l'intero prezzo dell'ossario maggiorato di una quota del 30% a titolo di diritto di prelazione. Le somme pagate a titolo di prelazione sono rimborsabili solo nel caso di cui al successivo punto 11), esclusa ogni altra causa.

10) In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, la persona, che per se stessa aveva ottenuto promessa di concessione, potrà rinunciare alla concessione stessa ed avrà diritto al rimborso del prezzo dell'ossario vigente al momento della rinuncia, restando comunque escluso il rimborso di quanto pagato a titolo di prelazione.

11)Le somme pagate a titolo di prelazione come dal precedente punto 9), sono rimborsabili solo in caso di mancata realizzazione del progetto entro cinque anni dalla sua approvazione, esclusa ogni altra ipotesi.

12)Il richiedente la concessione che non provveda a pagare quanto dovuto entro 30 giorni dall'invito rivoltagli per telefono o per lettera perderà il diritto alla prelazione.

13)Nel caso in cui, prima della realizzazione dell'ossario, venga a morte la persona che per se stessa aveva ottenuto promessa di concessione, gli eredi avranno titolo al rimborso del prezzo dell'ossario vigente al momento della morte, restando comunque escluso il rimborso di quanto pagato a titolo di prelazione.

CAPITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 88

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando almeno il decennio del seppellimento è scorso, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia e per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 89

Le esumazioni ordinarie, per compiuto il decennio, a mente dell'art. 83 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803 vengono regolate, dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 90

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 42.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. dovranno essere inceneriti all'interno del cimitero.

Art. 91

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 92

Anche per le estumulazioni si osservano le norme di cui al precedente art. 90.

Art. 93

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'autorità giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale sanitario e del custode.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 94

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 93.

Se l'esumazione e l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n.803. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 95

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 96

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 97

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 98

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o all'Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 99

Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota o scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni individuo dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 100

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

CAPITOLO XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 101

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso – durante la vita – la loro residenza per un periodo di tempo non inferiore ad anni 15 (quindici) e comunque tale possibilità è sempre prevista per il coniuge superstite. Il Sindaco comunque, in casi del tutto eccezionali e contingenti non compresi nella norma di riferimento, potrà autorizzare la sepoltura;
- c. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d. i nati morti di cui all'art. 7 e i prodotti del concepimento;

e. i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 102

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e contemplate dall'articolo 340, del T.U. della Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 103

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

CAPITOLO XII PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 104

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 105

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi, deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 106

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 107

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 108

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparata dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 109

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 110

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 111

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interno del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 112

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alla esumazioni straordinarie.

Art. 113

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorre, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicabili le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO XIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 114

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 115

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 116

Il custode del cimitero deve:

- 1) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- 5) Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, eccetera;

- 7) Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- 8) Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 9) Avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 117

Per il custode del Cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario anno proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale, in relazione agli accordi sindacali.

CAPITOLO XIV CONTRAVVENZIONI

Art. 118

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscano reato più grave, coll'ammenda fino a lire ventimila.

CAPITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 119

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e nel T.U. della Legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 120

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.